


**D.L. 25 maggio 2021, n. 73**  
**(cd. «Decreto Legge Sostegni-*bis*»)**

**PRINCIPALI NOVITÀ LEGISLATIVE**



# L'ACE «INNOVATIVA»

Per il solo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020:

- ✓ ai fini ACE la detassazione del reddito è determinata applicando un coefficiente del **15%** alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo di imposta precedente;
- ✓ gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta (no *pro rata temporis*);
- ✓ la variazione in aumento del capitale proprio rilevante non può eccedere l'importo di 5 milioni di Euro, indipendentemente dall'ammontare del patrimonio netto risultante dal bilancio;
- ✓ la base ACE residua, formatasi sino al 31.12.2020, è determinata con le regole ordinarie, applicando il coefficiente dell'1,3%.
- ✓ l'ACE può essere utilizzata in riduzione del reddito imponibile ai fini IRPEF o IRES ovvero come credito di imposta (anche cedibile) determinato moltiplicando il reddito detassato per le aliquote IRPEF o IRES vigenti per il 2020. Il credito di imposta va indicato in dichiarazione dei redditi e non concorre a formare la base imponibile IRPEF/IRES/IRAP.



# ESENZIONE PER I *CAPITAL GAIN* SU PARTECIPAZIONI IN START-UP INNOVATIVE

- ✓ E' previsto un regime di esenzione per le plusvalenze (ex art. 67, comma 1, lett. c) e *c-bis*) del TUIR, partecipazioni qualificate e non qualificate) realizzate dalle persone fisiche, derivanti:
  - i. dalla cessione di partecipazioni al capitale di *start-up* innovative (art. 25, comma 2, D.L. 179/2012) e PMI innovative (art. 4, D.L. 3/2015), acquisite mediante sottoscrizione del capitale nel periodo dal 1.6.2021 al 31.12.2025 e possedute per almeno tre anni; sono agevolati, rispettivamente, gli investimenti ex art. 29 e *29-bis*, D.L. 179/2012, e quelli ex art. 4, commi 9 e *9-ter*, D.L. 3/2015;
  - ii. dalla cessione di partecipazioni in società di persone (eccezion fatta per le società semplici) e in società di capitali, residenti o non residenti, qualora entro un anno dal loro conseguimento, le plusvalenze siano reinvestite in *start-up* innovative o in PMI innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31.12.2025.
- ✓ L'efficacia di questa previsione è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione Europea.



# TRASFORMAZIONE DELLE DTA IN CREDITO D'IMPOSTA PER LE OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE

- ✓ Con riferimento alle operazioni di aggregazione aziendale, è possibile trasformare le imposte differite attive derivanti da perdite fiscali ed eccedenze ACE in crediti d'imposta a condizione che:
  - i. in caso di fusione o scissione, il progetto di fusione o di scissione sia stato deliberato dagli organi amministrativi delle società partecipanti tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021;
  - ii. in caso di conferimento d'azienda, l'operazione sia stata deliberata dall'organo amministrativo della società conferente tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.
- ✓ Ai fini della norma agevolativa, non assume più rilevanza la data della deliberazione da parte dell'assemblea dei soci.
- ✓ Le attività per imposte anticipate riferibili alle componenti sopra indicate possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio.



# TRASFORMAZIONE DELLE DTA IN CREDITI D'IMPOSTA PER LE CESSIONI DI CREDITI DETERIORATI

- ✓ In caso di cessione di crediti deteriorati, viene estesa all'anno 2021 la facoltà di trasformare in credito di imposta le imposte differite attive derivanti da perdite fiscali ed eccedenze ACE non ancora utilizzate, nel rispetto di entrambi i seguenti limiti:
  - i. le perdite fiscali e le eccedenze ACE devono essere considerate nel limite del 20% del valore nominale dei crediti ceduti;
  - ii. tali crediti possono rilevare per un valore nominale massimo di Euro 2 miliardi, considerando a tal fine anche le cessioni di crediti effettuate da società controllanti, controllate o controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
- ✓ Le attività per imposte anticipate riferibili alle componenti sopra indicate possono essere trasformate in crediti d'imposta anche se non iscritte in bilancio.



# NOTE DI VARIAZIONE IVA E PROCEDURE CONCORSUALI

- ✓ Il momento a partire dal quale è possibile emettere una nota di variazione in diminuzione ai fini IVA è stato anticipato al momento di assoggettamento del debitore alla procedura concorsuale; pertanto, non è più necessario attendere l'infruttuosità della procedura stessa.
- ✓ La novità segue quanto era già stato previsto con il D.Lgs. 175/2014, consentendo la variazione in diminuzione dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti e dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato.
- ✓ Il momento a partire dal quale il debitore si considera assoggettato ad una procedura concorsuale coincide con la data:
  - i. della sentenza dichiarativa del fallimento;
  - ii. del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
  - iii. del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
  - iv. del decreto che dispone la procedura di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
- ✓ La nuova disposizione normativa si applica alle sole procedure avviate a decorrere dal 26 maggio 2021.



# ALTRE DISPOSIZIONI RILEVANTI

- ✓ **CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI** - Il credito d'imposta relativo agli investimenti in beni strumentali materiali "ordinari" effettuati nel periodo dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 può essere utilizzato in un'unica soluzione (anziché in 3 quote annuali) anche dai soggetti con ricavi/compensi uguali o superiori a Euro 5 milioni (come già previsto per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a Euro 5 milioni).
  
- ✓ **LIMITE ANNUO DI CREDITI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24** - Per il solo anno 2021, il limite annuo dell'ammontare di crediti di imposta e contributivi che possono essere:
  - i. utilizzati in compensazione «orizzontale» nel modello F24, ovvero
  - ii. rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale mediante la procedura «semplificata»,è incrementato da Euro 700.000 a Euro 2.000.000 (per l'anno 2020 tale limite era stato incrementato ad Euro 1.000.000).



# ALTRE DISPOSIZIONI RILEVANTI

- ✓ **AGEVOLAZIONI PRIMA CASA PER GLI UNDER 36** - Per i soggetti di età inferiore o uguale ai 36 anni, aventi un ISEE non superiore a Euro 40.000, che stipulano atti di compravendita della prima casa tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022 sono previste le seguenti agevolazioni:
  - i. non sono dovute le imposte di registro, ipotecarie e catastali;
  - ii. se tali cessioni sono soggette all'IVA, viene riconosciuto un credito d'imposta (fruibile in compensazione) di ammontare pari all'IVA corrisposta in sede di acquisto;
  - iii. gli eventuali finanziamenti erogati per l'acquisto sono esenti dall'imposta sostitutiva.
  
- ✓ **PLASTIC TAX** - È differita al 1° gennaio 2022 l'efficacia delle disposizioni che hanno istituito l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego («MACSI»).

